

Sentenza n. 1655 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza dell' 8 luglio 2004

Presidente: Dott. Bruno Amoroso

Estensore: Dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.384 del 2004 proposto dalla s.p.a. ***, corrente in San Benedetto del Tronto, e dalla s.p.a. ***, corrente in Ascoli Piceno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Ciabattoni e Marco Bertinelli Terzi, presso il secondo elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Stamira n.29;

contro

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di ASCOLI PICENO, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Cavaliere, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno in ordine all'approvazione del piano relativo ai rifiuti speciali, in conformità a quanto stabilito con deliberazione consiliare 17 dicembre 2002 n.208 e di cui alla diffida *ex art.25* del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, notificata il 19.12.2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio dell'8 giugno 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi gli avv.ti Francesco Ciabattoni e Marco Bertinelli Terzi per le parti ricorrenti e

l'avv. Francesco Marozzi, su delega dell'avv. Carla Cavaliere, per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

.....OMISSIS.....

DIRITTO

1.- La difesa delle parti ricorrenti eccepisce la tardività del deposito della memoria difensiva e dei documenti della difesa della resistente Amministrazione, prodotti alla stessa camera di consiglio del 20 aprile 2004, originariamente fissata per la decisione del ricorso.

L'eccezione è infondata, atteso che in quella sede la decisione del ricorso è stata rinviata d'ufficio alla odierna camera di consiglio, rispetto alla quale il deposito della memoria e dei documenti deve ritenersi tempestivo.

2.- Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, non potendo revocarsi in dubbio la sussistenza dell'obbligo di provvedere, da parte dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, sulla originaria istanza delle ricorrenti proposta con raccomandata a.r. del 19.9.2003.

Osserva il Collegio che la stessa Amministrazione provinciale, con la deliberazione consiliare 17.12.2002 n.208 di approvazione del piano provinciale dei rifiuti, si era autolimitata, stabilendo che "per la parte relativa ai rifiuti speciali si rimanda ad uno specifico stralcio da predisporre entro sei mesi dall'approvazione del piano ..."; il relativo obbligo risulta, peraltro, dall'art.20, comma 1, della L.R. Marche 28 ottobre 1999, n.28, a norma del quale "entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del piano regionale le province approvano il piano provinciale ...".

Non possono essere condivise le argomentazioni della resistente Amministrazione, secondo la quale la terminologia usata nella succitata deliberazione consiliare 17.12.2002

n.208 (nella quale si parla di “predisposizione” del piano, nella parte relativa ai rifiuti speciali) non consentirebbe di ravvisare la sussistenza di termini perentori nei confronti dell’Ente, relativamente all’approvazione del piano, anche perché la predisposizione del piano sarebbe riconducibile all’attività di gestione, che esula dalla competenza degli organi politici (nella specie, il Consiglio provinciale).

Tali argomentazioni, infatti, conducono a conseguenze inaccettabili, consentendo di dilazionare *sine die* l’espletamento di adempimenti di primaria importanza non soltanto per gli interessi privati delle società ricorrenti (pur tutelati dall’ordinamento) ma anche, e soprattutto, per l’interesse pubblico, trattandosi della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali, che in ultima analisi incide sull’igiene di tutti i cittadini residenti nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno. Né rileva sotto alcun profilo la competenza all’espletamento delle attività propedeutiche all’approvazione del piano (che spetta al Consiglio provinciale), trattandosi pur sempre di attività riferibili all’Ente istituzionalmente preposto, che vi deve provvedere secondo le modalità previste dalla legge (art. 20, comma 1, della L.R. Marche 28 ottobre 1999, n.28). Ne deriva che la locuzione “predisporre”, contenuta nella succitata deliberazione consiliare 17.12.2002 n.208, deve intendersi nel senso che il piano relativo ai rifiuti speciali deve essere approvato entro il termine di sei mesi ivi stabilito. Peraltro, l’obbligo di provvedere sussiste anche in virtù del termine di 120 giorni stabilito, in proposito, dall’art.20, comma 1, della legge regionale da ultimo menzionata, ad oggi ampiamente scaduto.

3.- Pure da disattendere è l’ulteriore argomentazione difensiva dell’Amministrazione provinciale, secondo la quale nel caso in esame non sarebbe ravvisabile alcuna inerzia dell’Ente, avendo esso provveduto sull’istanza delle ricorrenti con nota in data 16.2.2004, a firma del Dirigente del Settore Ambiente. Quest’ultima, infatti, ha contenuto meramente interlocutorio, e non esclude la ravvisabilità del silenzio-rifiuto; si richiama, in proposito,

quanto asserito dalla giurisprudenza, secondo la quale la formazione del silenzio-rifiuto non è preclusa in presenza di atti endoprocedimentali meramente preparatori, dovendosi escludere che questi ultimi facciano venire meno l'inerzia a provvedere sulla domanda (TAR Campania, NA, Sez.V, 10 maggio 2001, n. 2012).

4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, previo annullamento del silenzio-rifiuto, deve essere ordinato all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno di provvedere sull'originaria istanza e sulla successiva diffida presentata dalle ricorrenti. Peraltro, stante la complessità dei relativi adempimenti, il Collegio ravvisa l'opportunità di assegnare all'Amministrazione provinciale, e per essa al responsabile del procedimento, il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in forma amministrativa della presente (se anteriore), entro il quale il suddetto responsabile dovrà stabilire il termine finale per la conclusione del procedimento (cioè per l'approvazione del piano relativo ai rifiuti speciali) che dovrà intervenire entro i 180 giorni successivi. Decorso inutilmente quest'ultimo termine senza che l'Amministrazione abbia adempiuto, il Tribunale, su istanza di parte, nominerà un commissario che provveda in luogo della stessa.

5.- Si ravvisano ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, previo annullamento del silenzio-rifiuto, ordina all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno di provvedere sull'originaria istanza e sulla successiva diffida presentata dalle ricorrenti, in ordine all'approvazione del piano relativo ai rifiuti speciali, con le modalità precisate in motivazione.

Spese compensate.”

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

